1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 288

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 19 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del Presidente del Consiglio e del Ministro di grazia e giustizia e dei culti a S. M. il Re intorno al plebiscito delle Provincie Venete:

SIRE,

Il vostro Regno, con esempio unico nella storia, crebbe e s'ingrandì per consenso spontaneo dei popoli ansiosi di dare all'idea nazionale una forma, che ne assicurasse lo svolgimento, e fosse all'Europa una guarentigia di ordine e di civiltà.

I Vostri Padri avevano custodito sempre l'indipendenza d'Italia, educato civilmente i popoli a loro commessi, dotandoli insieme di civili istituzioni.

Il Vostro Augusto Genitore li restituì a libertà mentre si faceva campione d'Italia; e Voi, Sire, seguendo l'esempio degli Avi, calcaste le orme del Padre, e foste fermo e leale mantenitore delle Sue promesse e magnanimo continuatore della Sua opera.

Queste virtù della Vostra Dinastia e Vostre meritarono che le popolazioni italiane scuotendo la soggezione straniera si riunissero intorno al Vostro Trono, e formassero sotto il Vostro scettro costituzionale il Regno d'Italia.

Da quel momento il diritto nazionale fu costituito, ma non si potè estendere su tutta l'Italia. Rimase in soggezione straniera una parte nobilissima della Penisola, che pure aveva fatto eroici sforzi per liberarsene sino dal 1848; manifestando fin d'allora la volontà di unirsi al Vostro Regno; confermando poi e consacrando il suo voto con diciassette anni di resistenze e di patimenti.

La Nazione costituita considerò quindi la Venezia per medesimezza di stirpe, di lingua e di sentimenti come parte integrante di sè, e colle dichiarazioni del Governo di V. M., colle deliberazioni del Parlamento, cogli apparecchi di guerra fece sempre aperta la sua indeclinabile volontà di recuperarla.

Oggi le cause per le quali la Venezia viveva separata innaturalmente dall'Italia sono venute a cessare, ed ella è per essere restituita in grembo alla Nazione.

Ora il Vostro Governo prega la M. V. a voler consentire che i Veneti siano chiamati a confermare la loro volontà per mezzo di plebiscito.

Il Governo di V. M. giudica conveniente di rendere omaggio, anche in questa occasione, al principio onde s'informa il nostro diritto nazionale. Tutte le altre popolazioni del Regno d'Italia furono chiamate prima o poi a questa solenne manifestazione, la quale non potè compiersi nel 1848 se non imperfettamente dai Veneti; vi furono chiamate, quantunque avessero in altra forma, la cui efficacia non si sarebbe potuta mettere in dubbio, espresso i loro voleri.

Non sembra pertanto al Governo di V. M. che ai Veneti si debba chiuder la via di entrare nella famiglia italiana al medesimo patto degli altri popoli della Penisola, e di proclamare anche una volta, nel modo più solenne e più indiscutibile, quella italianità, che nonostante lunghe e durissime prove confessarono sempre.

Ad una Nazione nuova, e che non raccolse ancora in uno tutte le sue membra, conviene più che alle altre di affermare in ogni modo ed in ogni occasione il diritto nuovo: il quale, siccome le fu argomento del suo primo costituirsi, così le sarà argomento di compiersi.

Per questi motivi i sottoscritti hanno l'onore di sottoporre alla augusta sanzione di V. M. il seguente decreto, col quale i popoli ora liberati dalla soggezione straniera sono convocati nei Comizi per dichiarare la loro volontà di far parte del Regno d'Italia.

Il numero 3236 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell'Interno e del Ministro Guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I cittadini delle provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca sono convocati nei comizi nei giorni 21 e 22 ottobre per dichiarare la loro volontà sulla formola seguente:

« Dichiariamo la nostra unione al Regno d'I-
« talia sotto il Governo monarchico-costitu-
« zionale del Re Vittorio Emanuele II e de' suoi
« successori. »

Il voto sarà espresso per *sì* e per *no* col mezzo di un bollettino manoscritto o stampato. Le schede portanti altre dichiarazioni sono nulle.

Art. 2. Contemporaneamente alla pubblicazione del presente decreto le Rappresentanze municipali delle suddette provincie indicheranno l'ora ed il luogo nel quale sarà aperto lo scrutinio; ecciteranno tutti i cittadini a rendere il loro voto, e daranno tutte le altre disposizioni convenienti perchè la manifestazione del suffragio nazionale riesca libera e solenne.

Art. 3. Le Congregazioni municipali hanno facoltà di dividere il comune in quel numero di sezioni che crederanno opportuno.

Le stesse facoltà apparterranno alle Giunte municipali o Deputazioni comunali dei comuni divisi in frazioni, o che contassero più di cinquecento votanti.

Art. 4. Le Rappresentanze municipali incaricheranno cinque probi elettori di presiedere il comizio del comune o di ciascuna delle sue sezioni.

Essi saranno scelti possibilmente fra i membri del Consiglio comunale, dove questo esiste; nomineranno nel proprio seno il presidente, e potranno farsi assistere da un segretario scelto fra i votanti.

Tre almeno dei membri del seggio così composto si troveranno sempre presenti alla votazione.

Art. 5. Nei giorni stabiliti per la votazione tutti gli Italiani delle dette provincie che hanno compiuti gli anni 21, sono domiciliati da sei mesi nel comune, e non subirono condanna per crimine, o per furto o truffa, si presentano per dare il loro voto.

Il suffragio è dato per schede a scrutinio segreto.

Art. 6. Ogni votante, dichiarando il proprio nome e cognome, consegnerà al presidente la propria scheda.

Ove sorga dubbio intorno alla sua ammissibilità all'esercizio del diritto di voto, il seggio, quando non basta la semplice notorietà, decide colla scorta dei registri anagrafici, facendone menzione nel verbale. Contro questa decisione non è ammesso reclamo.

Il presidente deponendo la scheda nell'urna farà notare da uno dei componenti il seggio o dal segretario, il nome del votante.

Art. 7. Alle ore cinque del giorno 21 l'urna sarà pubblicamente suggellata dai componenti il seggio, i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei suggelli durante la notte.

Art. 8. In ambidue i giorni il presidente stenderà verbale dello scrutinio.

Art. 9. Chiuso lo scrutinio segreto del giorno 22 le urne suggellate ed i verbali redatti a termini dei precedenti articoli saranno dal presidente e da due almeno dei membri del seggio accompagnati alla pretura, nella cui giurisdizione è compreso il comune, e consegnati al pretore, il quale insieme con essi e pubblicamente fa lo spoglio dei voti, redigendone verbale.

Art. 10. Tutti gli Italiani delle provincie liberate che si trovassero, o per ragioni di pubblico servizio, o per qualsiasi altro motivo in qualunque parte del Regno, potranno presentarsi al pretore del mandamento nel quale dimorano, e dichiarare per iscritto la loro volontà sulla formola indicata nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 11. I pretori che avessero operato lo spoglio della votazione o ricevute le dichiarazioni nei sensi dei due precedenti articoli, trasmetteranno immediatamente i verbali da loro firmati, che constatano il risultato della votazione, alla Presidenza del tribunale di appello di Venezia. Gli altri atti saranno conservati nell'archivio della pretura.

Art. 12. Nel giorno 27 di ottobre il Tribunale di appello di Venezia, radunato in seduta pubblica, eseguirà lo spoglio generale dei risultati parziali, e lo trasmetterà immediatamente al Ministro della giustizia.

Art. 13. Le funzioni demandate dal presente decreto alle preture saranno nelle città esercitate dalle preture urbane civili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 ottobre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.
BORGATTI.

Il numero 3252 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Regio decreto del 7 ottobre 1866, nº 3236, ed in conformità dei principii dal medesimo stabiliti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per l'ammissibilità all'esercizio del voto pel plebiscito nelle provincie italiane liberate, sono equiparati ai cittadini delle provincie stesse aventi gli anni 21, quelli che, non avendo compiuta quell'età, hanno però fatto parte dell'esercito nazionale o dei volontari durante le campagne per l'indipendenza nazionale.

Art. 2. Tutti i cittadini delle dette provincie emigrati per causa politica, saranno ammessi a votare in quel comune delle provincie stesse nel quale dichiareranno di voler esercitare il loro diritto di voto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 13 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. RICASOLI.
BORGATTI.

Il numero 3250 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. S'intendono estesi e verranno immediatamente resi pubblici dai rispettivi commissarii del Re in quei territorii delle provincie di Verona, di Mantova e di Venezia che non vennero temporaneamente aggregati ad altre provincie della Venezia, i seguenti Reali decreti già promulgati per tutte le provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*:

1º Il Regio decreto organico del 18 luglio p. p., nº 3064;

2º Il Regio decreto del 19 luglio, nº 3065, che determina la formola per l'intitolazione delle leggi e stabilisce le norme per la pubblicazione ed attuazione di esse;

3º Il Regio decreto del 28 luglio p. p., nº 3088, che pubblica lo Statuto del Regno;

4º Il Regio decreto del 28 luglio p. p., nº 3089, che abolisce il concordato e le leggi pubblicate per la sua attuazione e richiama in vigore le preesistenti;

5º Il Regio decreto del 28 luglio p. p., nº 3090, che pubblica la legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico ed il regolamento relativo;

6º Il Regio decreto del 1º agosto p. p., nº 3110, che estende il corso forzato dei biglietti della Banca Nazionale;

7º Il Regio decreto del 1º agosto p. p., nº 3111, che pubblica la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, e dà le norme per la sua attuazione;

8º Il Regio decreto del 21 luglio p. p, nº 3072, che stabilisce il ragguaglio delle monete d'oro, d'argento e di bronzo del Regno a quelle dell'Impero austriaco;

9º Il Regio decreto del 1º agosto p. p., nº 3135, che fissa a vent'un anni l'epoca dell'età maggiore;

10º Il Regio decreto del 4 agosto p. p., nº 3126, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge senza riguardo al culto che professano;

11. Il Regio decreto del 4 agosto p. p., nº 3127, che pubblica le disposizioni vigenti nel Regno relative al *placito* ed all'*exequatur*, e le disposizioni penali relative;

12. Il R. decreto del 1º agosto p. p., nº 3128, che pubblica le leggi ed i regolamenti relativi all'istituzione della Guardia Nazionale;

13. Il Regio decreto 8 agosto p. p., nº 3151, che abolisce la pena del bastone e delle verghe;

14. Il Regio decreto 11 agosto p. p., nº 3149, che pubblica il regolamento per l'attuazione della legge sulla pubblica sicurezza;

15. Il Regio decreto del 22 agosto p. p., numero 3163, che pubblica le leggi sulla stampa vigenti nel Regno;

16. Il Regio decreto del 25 agosto p. p., numero 3182, che abroga alcune disposizioni relative alla delazione e ritenzione d'armi;

17. Il Regio decreto del 25 agosto p. p., numero 3185, che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura e commercio;

18. Il Regio decreto del 5 settembre p. p., numero 3207, che pubblica le norme vigenti nel Regno relative ai Tiri a segno.

Tali decreti avranno vigore nelle dette provincie dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, ad eccezione del R. decreto del 1º agosto, nº 3135, relativo alla maggiore età, pel quale decorrerà pure dalla pubblicazione del presente decreto il termine di tre mesi fissato per la sua attuazione.

Art. 2. S'intenderanno pure estesi e verranno immediatamente resi pubblici nei territorii menzionati nell'art. 1º, i seguenti RR. decreti già promulgati per le provincie venete e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e cioè:

1º Il R. decreto 19 luglio p. p., nº 3067, riguardante gli impiegati delle provincie venete che avessero seguita l'armata austriaca o si fossero allontanati dalla residenza all'avvicinarsi dell'esercito nazionale.

2º Il R. decreto del 1º agosto p. p., nº 3130, che pubblica le disposizioni relative alla elezione e costituzione delle autorità comunali.

3º Il R. decreto del 1º agosto p. p., nº 3138, che affida la vigilanza e la ispezione della istruzione primaria a direttori scolastici provinciali e distrettuali.

4º Il R. decreto del 15 agosto p. p., nº 3158, che abolisce la competenza speciale del tribunale di Venezia pei reati d'indole politica.

5º Il R. decreto del 15 agosto p. p., nº 3167, che pubblica le leggi vigenti nel Regno relative ai telegrafi.

6º Il R. decreto del 1º settembre p. p., nº 3204, che dà facoltà ai commissarii del Re di abbreviare i termini pel compimento delle operazioni elettorali ed amministrative.

7º Il R. decreto del 12 settembre p. p., nº 3208, che sostituisce le Congregazioni provinciali alla centrale nelle attribuzioni di approvare i conti preventivi e consuntivi delle città Regie e di quelli aventi una Congregazione municipale.

Tali decreti avranno vigore nelle dette provincie dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3. Coll'attuazione del presente decreto cessa la temporanea aggregazione amministrativa e finanziaria del distretto di Cologna alla provincia di Vicenza stabilita col R. decreto 8 agosto p. p., nº 3134, e cessa pure il provvisorio incarico affidato ai commissarii del Re a Rovigo, a Padova, a Treviso e ad Udine coi Regi decreti del 28 luglio, 4, 11 e 25 agosto p. p. num. 3125, 3136, 3167, 3156 e 3189, di amministrare rispettivamente i distretti mantovani, quelli di Dolo, di Mirano con Noale, di Mestre, di San Donà e di Portogruaro e della parte libera di Chioggia.

I commissarii del Re suddetti trasmetteranno immediatamente ai commissarii del Re competenti gli atti relativi agli affari dei distretti suindicati, curando che la trattazione di essi non soffra ritardo.

Art. 4. La luogotenenza lombardo-veneta è sciolta.

All'esercizio delle attribuzioni alla medesima spettanti provvede l'art. 13 del R. decreto 18 luglio p. p., num. 3064.

Agli ufficii speciali costituiti presso la luogotenenza ed agli affari pendenti presso la medesima provvedono le disposizioni seguenti.

Art. 5. La Commissione sanitaria permanente è mantenuta come corpo consultivo.

Il commissario del Re in Venezia la convoca e la presiede, od in sua vece uno dei membri della Commissione stessa da lui nominato.

Essa dà il suo avviso ai commissarii del Re ed ai Ministeri negli affari che sono demandati alla rispettiva loro competenza, ai termini dell'articolo precedente.

Art. 6. È pure mantenuta la sezione tecnico-scientifica costituita presso la luogotenenza.

Essa assume il titolo di Ufficio centrale delle pubbliche costruzioni in Venezia, e dipende immediatamente dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7. Gli attuali membri della Commissione per l'allodializzazione dei feudi cessano dall'ufficio.

La Commissione stessa è però mantenuta e sarà ricomposta a termini delle leggi vigenti, sotto la presidenza del commissario del Re in Venezia.

Art. 8. In Venezia e sotto la sorveglianza di quel commissario del Re, rimane un ufficio di stralcio per la istruttoria degli affari che si troveranno pendenti negli ufficii della luogotenenza lombardo-veneta nel giorno della attuazione del presente decreto.

Questi affari saranno trasmessi ai rispettivi Ministeri secondo le loro competenze e dai medesimi decisi.

Art. 9. La direzione di polizia residente in Venezia è soppressa.

Gli ufficii di pubblica sicurezza sono ordinati a termini della legge 20 marzo 1865, nº 2248, pubblicata nelle provincie venete col R. decreto 1º agosto p. p., nº 3111.

La trattazione degli affari pendenti presso la suddetta direzione di polizia è affidata alla Questura di Venezia.

Art. 10. La Congregazione centrale Lombardo-Veneta è sciolta.

I deputati alla Congregazione centrale cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 11. Una Commissione centrale composta di sei membri nominati dal Re sopra proposta del ministro dell'interno è istituita in Venezia e presieduta da quel commissario del Re coll'incarico:

1º di amministrare il fondo del dominio, secondo le attribuzioni e colle modalità stabilite per la Congregazione centrale Lombardo-Veneta dal § 1 della ordinanza imperiale 2 novembre 1856 nº 205 e dal nº 3 dell'ordinanza imperiale 31 maggio 1860;

2º di istruire tutti gli affari contemplati dall'art. 16 del decreto nº 3064 che si trovassero pendenti presso la Congregazione centrale all'epoca dell'attuazione del presente decreto, e trasmetterli col suo voto al Consiglio di Stato per la decisione.

Art. 12. Ogni altra attribuzione di ordine amministrativo spettante alla Congregazione centrale Lombardo-Veneta è demandata alle Congregazioni provinciali.

Art. 13. I membri della suddetta Commissione avranno diritto ad una medaglia di presenza di lire 15 al giorno, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio pei membri residenti fuori di Venezia.

Art. 14. I consiglieri di luogotenenza, i consiglieri di polizia ed i commissarii superiori di polizia cessano da ogni ufficio.

A quelli però fra essi che non ne fossero privati per motivi personali nei sensi dell'art. 4 del R. decreto 18 luglio p. p., nº 3064, è temporaneamente concesso un assegno di un terzo dell'ultimo stipendio, se hanno un servizio minore degli anni dieci, e di una metà se lo hanno maggiore.

Questa disposizione è applicabile altresì ai delegati e vice delegati provinciali contemplati nell'art. 2º del R. decreto 18 luglio suddetto.

L'assegno temporaneo decorre a favore dei detti funzionarii dal 1º del mese successivo a quello nel quale hanno cessato da ogni ufficio.

Art. 15. Salva la facoltà della sospensione e della rimozione prevista dall'art. 4 del R. decreto 18 luglio p. p., nº 3064, e salve le disposizioni del R. decreto 19 luglio, nº 3065, e del presente decreto, tutti gli altri impiegati sì d'ordine che di concetto addetti alla luogotenenza, alla Congregazione centrale ed alla direzione di polizia sono posti a disposizione del commissario del Re in Venezia, coll'attuale loro stipendio, per valersene nella trattazione degli affari menzionati nei precedenti articoli, e negli altri uffici dal medesimo dipendenti.

La stessa disposizione è applicabile agli impiegati degli uffici soppressi col R. decreto 18 luglio suddetto, o non contemplati nel precedente articolo, i quali rimangono a disposizione dei rispettivi commissarii del Re.

Art. 16. Sono conservati coll'attuale ordinamento e colla rispettiva competenza:

1º La prefettura delle Finanze ed uffici annessi o dipendenti come delegazione per le Finanze venete;

2º La procura di finanza;

3º La contabilità di Stato;

4º La Direzione del censo;

5º La Direzione della Zecca;

6º La Direzione del Lotto;

7º L'Ispettorato della Fabbrica dei tabacchi.

Questi uffici sono posti alla immediata dipendenza del Ministero delle finanze e corrispondono con lui direttamente, e nei modi prescritti dalle vigenti leggi.

Art. 17. La Direzione delle Poste residente in Venezia è conservata.

Essa è messa alla immediata dipendenza del Ministero dei lavori pubblici e corrisponde con esso direttamente.

Art. 18. L'Ispettorato dei telegrafi è soppresso.

L'amministrazione dei telegrafi è regolata a norma dei decreti organici pubblicati col R. decreto 15 agosto p. p., nº 3167.

Art. 19. L'ufficio centrale di porto e sanità marittima in Venezia conserva provvisoriamente l'attuale ordinamento e dipende dal Ministero della marina. Per quanto concerne la sanità marittima però dipende dal Ministero dell'interno.

Art. 20. L'Istituto di scienze, lettere ed arti e l'Accademia di belle arti residenti in Venezia dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica. Essi però corrisponderanno col detto Ministero per mezzo del commissario del Re.

Art. 21. L'Archivio Generale del Regno Lombardo-Veneto, e l'Archivio giudiziario di Mantova sono mantenuti. Essi corrisponderanno coi Ministeri dai quali dipendono per mezzo del rispettivo commissario del Re.

Art. 22. È pure mantenuto il Capitanato montanistico di Belluno, e dipende da quel commissario del Re.

Art. 23. Una Commissione nominata per decreto Reale è incaricata di studiare e di riferire sulla parificazione dei gradi degl'impiegati degli uffici centrali residenti in Venezia, ed in particolar modo di quelli addetti agli uffici soppressi, coi gradi analoghi degli impiegati delle altre provincie del Regno, e di proporne la distribuzione e l'applicazione ai diversi Ministeri ed agli uffici dai medesimi dipendenti, secondo la natura delle funzioni sostenute e degli affari trattati negli uffici attuali.

Art. 24. Nulla è innovato per quanto riguarda l'amministrazione e la sorveglianza delle carceri giudiziarie e delle carceri di pena.

Esse continueranno a corrispondere cogli uffici superiori e coi Ministeri dai quali dipendono, secondo le leggi vigenti nel Veneto; e tale cor-

rispondenza si terrà per mezzo dei commissari del Re.

Art. 25. La facoltà di sospendere dall'ufficio e dallo stipendio, attribuita ai commissari del Re coll'articolo 4 del R. decreto 18 luglio p. p., n° 3064, è limitata agli impiegati addetti agli uffici dai medesimi immediatamente dipendenti.

Per tutti gli altri impiegati tale facoltà è riservata ai Ministeri dai quali essi rispettivamente dipendono.

Art. 26. Il presente decreto avrà vigore col giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Il numero 3251 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sentito il Consiglio dei ministri;

Visti i Reali decreti 19 luglio p. p. n° 3066 e 12 settembre p. p., n° 3196;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Tribunale di appello residente in Venezia, i Tribunali provinciali di Venezia, di Verona e di Mantova e le preture comprese nei rispettivi territori giurisdizionali ora liberati dalla occupazione austriaca continuano ad esercitare le loro funzioni secondo le leggi vigenti, e nei limiti delle ordinarie giurisdizioni territoriali; salve le disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Coll'attuazione del presente decreto cessa la temporanea aggregazione nei rapporti giudiziarii dei distretti mantovani di Gonzaga, Revere e Sermide al tribunale provinciale di Rovigo, e del distretto di Cologna al tribunale di Vicenza, stabilite colle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 19 luglio n° 3066 e del R. decreto 8 agosto p. p., n° 3134.

Art. 3. Gli affari penali e gli affari civili di giurisdizione volontaria e contenziosa che all'epoca suindicata, e per effetto della suddetta temporanea aggregazione si trovassero pendenti presso i tribunali provinciali di Rovigo e di Vicenza, saranno trasmessi nello stato in cui si trovano, a cura degli stessi tribunali e dandone contemporaneo avviso alle parti, al tribunale competente, secondo la preesistente circoscrizione territoriale richiamata in vigore.

Le stesse disposizioni sono applicabili alle appellazioni pendenti davanti ai tribunali di Rovigo e di Vicenza nelle controversie per la formazione delle liste elettorali amministrative e nelle cause per disdette di finita locazione, alle quali si riferiscono i Reali decreti 1 e 12 settembre p. p., n. 3188, e 3196.

Art. 4. Coll'attuazione del presente decreto rimane abrogato l'art. 2° del R. decreto 19 luglio p. p., n° 3066, ed i tribunali e gli uffici giudiziari, gli ufficii ipotecari e gli archivi notarili delle provincie di Venezia e di Mantova corrispondono direttamente coi tribunali superiori e coi dicasteri centrali secondo le norme ordinarie.

Art. 5. Col giorno 30 novembre p. v. cessa la sospensione dei termini per la rinnovazione delle ipoteche stabilita rispettivamente colle disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 19 luglio, numero 3066, e dalla risoluzione del Ministero austriaco pubblicata colla circolare 22 luglio p. p., numero 13203 dal Tribunale di appello di Venezia.

Art. 6. Nel seno del tribunale di appello di Venezia è provvisoriamente istituita una Sezione di terza istanza avente giurisdizione sul territorio delle provincie della Venezia e di Mantova, per la cognizione degli affari di competenza della Suprema Corte di giustizia finora sedente in Vienna.

Tale sezione è composta di un presidente e di sei consiglieri destinati per decreto Reale, coll'attuale grado e stipendio.

Le funzioni di presidente sono sostenute dal presidente del tribunale di appello di Venezia.

Le attribuzioni di segreteria ed i lavori d'ordine sono affidati ai segretarii ed all'ufficio d'ordine presso il tribunale d'appello, con quelle speciali norme che saranno determinate dal presidente.

Art. 7. Per la validità delle deliberazioni di terza istanza è richiesto il numero di sette giudici, compreso il presidente.

Nel caso di impedimento di alcuno di essi, e nei casi in cui, a termini delle leggi vigenti, fosse richiesta per la validità delle deliberazioni un numero maggiore di sette giudici, il presidente destinerà a completarlo alcuno dei giudici del tribunale di appello che non abbia preso parte nel giudizio di seconda istanza.

Art. 8. Nelle materie civili saranno giudicati in secondo grado di giurisdizione dai tribunali provinciali:

1° Le cause per turbato possesso, trattate dalle preture urbane e foresi colle norme stabilite dalla sovrana risoluzione del 22 giugno 1825;

2° Le controversie decise pure dalle preture urbane e foresi e relative a disdette di finita locazione, regolate dalla patente sovrana del 17 luglio 1837.

Nelle materie penali saranno giudicati dai tribunali provinciali i processi per contravvenzione trattati dalle preture:

Art. 9. Gli affari menzionati nel precedente articolo che all'attuazione del presente decreto si trovassero pendenti presso il tribunale di appello di Venezia, saranno trasmessi nello stato in cui si trovano, a cura del tribunale stesso e dandone avviso alle parti, ai tribunali provinciali competenti per l'ulteriore continuazione del giudizio, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 10. Nella trattazione e decisione degli affari menzionati nei precedenti articoli i tribunali provinciali seguono le norme di procedura stabilite per il tribunale di appello.

Il giudizio di terza istanza o revisione, in quanto è ammissibile a termini delle leggi vigenti, spetta alla sezione di terza istanza.

Art. 11 Le decisioni che pervenissero dalla Corte Suprema di giustizia in Vienna concernenti affari relativi alle provincie della Venezia e di Mantova e portanti la data posteriore al 20 luglio 1866, saranno di nessun effetto e non verranno comunicate alle parti. La Sezione di terza istanza conoscerà di tali affari e pronunzierà su di essi il suo giudizio.

Art. 12. Le decisioni del tribunale di appello di Venezia concernenti affari decisi dai tribunali provinciali di Rovigo, di Padova, di Vicenza, di Treviso, di Udine e di Belluno, dalle preture comprese nel territorio giurisdizionale dei tribunali stessi, nonchè dalle preture di Revere, Sermide, Gonzaga, Cologna, Dolo, Mestre, Mirano, Portogruaro e San Donà e portanti la data posteriore al 20 di luglio 1866, saranno di nissun effetto, e non verranno comunicate alle parti. Il tribunale di appello sottoporrà a nuovo esame tali affari e pronuncierà il suo giudizio.

Art. 13. Il presente decreto avrà vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 13 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

Il numero 3289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il decreto del commissario straordinario dell'Umbria del 29 settembre 1859, col quale fu instituita in quella provincia una Commissione di belle arti;

Considerando che essa non corrisponde ai bisogni presenti;

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Deputazione di belle arti dell'Umbria è sciolta.

Art. 2. È instituita in Perugia e per vegliare su tutta la provincia dell'Umbria una Commissione consultiva conservatrice di belle arti, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, e presieduta dal prefetto dell'Umbria.

Art. 3. La Commissione si dividerà in tre sezioni, una di pittura e scultura, una di architettura, ed una di archeologia ed erudizione storico-artistica.

Art. 4. Ciascuna sezione sarà composta di tre consultori, uno eletto dal Ministero di pubblica istruzione sulla proposta del prefetto dell'Umbria, un altro dal Consiglio provinciale, ed il terzo dall'Accademia provinciale di belle arti di Perugia.

Art. 5. Il regolamento per la Commissione consultiva di belle arti della provincia di Firenze, approvato con Nostro decreto 7 giugno p. p., n° 2992, è applicato alla Commissione dell'Umbria, eccetto quanto vi si dispone dell'ispettore e del segretario, i quali ufficiali non s'intendono assegnati alla Commissione umbra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BERTI.
BORGATTI.

Con decreti in data del 13 ottobre 1866 S. A. R. il Principe Luogotenente ha nominato:

A commissario del Re per la provincia di Venezia, il conte Giuseppe Pasolini, senatore del Regno;

A commissario del Re per la provincia di Verona, il duca Giulio Benso della Verdura, senatore del Regno;

A commissario del Re per la provincia di Mantova, il colonnello Enrico Guicciardi, deputato al Parlamento.

S. M., di suo moto proprio, con decreto in data 8 ottobre 1866, si è degnata nominare nell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro:

A commendatore:

De Biler cav. Francesco, governatore del Real Palazzo di Moncalieri.

S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, sopra proposta del ministro della marina, ha fatto le seguenti disposizioni:

Con decreti 3 ottobre 1866:

Aymar cav. Francesco, direttore capo divisione di 1ª classe nel Ministero della marina, è collocato in disponibilità per riduzione di ruolo organico a datare dal 1° settembre 1866;

Porchetto Carlo, applicato di 4ª classe nel Ministero della marina, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio a datare dal 1° ottobre 1866.

Con decreti 10 ottobre 1866:

Di Brocchetti barone Enrico, contr'ammiraglio nello stato maggiore generale della Regia marina, è nominato presidente della Commissione amministrativa marittima nelle provincie venete;

Cerruti comm. Carlo, capitano di vascello di 1ª classe nello stato maggiore della Regia marina, nominato membro della Commissione stessa;

Zambelli cav. Vittorio, id. id. di 2ª id. id., id;

Fincati cav. Luigi, id. di fregata di 1ª classe id. id, id.;

Orengo marchese Paolo, id. id. id. id. id., id.;

Fauché cav. Gio. Battista, capitano di porto di 1ª classe, id;

Migone cav. Sebastiano, commissario di 1ª cl. nel corpo di commissariato di marina, id;

Masdea cav. Giuliano, ingegnere navale di 1ª classe nel corpo del Genio navale, id.;

Lajodice dott Raffaele, medico di fregata di 1ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, idem;

Chiavacci Annibale, ingegnere nel corpo del Genio civile, id.;

Tilling Gustavo, luogotenente di vascello di 1ª classe nello stato maggiore generale della Regia marina, id.;

Denti cav. Giuseppe, id id. id., nominato segretario della Commissione stessa.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In esecuzione di quanto prescrive il Regio decreto 5 settembre ultimo sono aperti i concorsi ai sei sussidii annui di lire 1,200, ciascuno da conferirsi a giovani i quali vogliano perfezionarsi negli studi presso istituti superiori nazionali.

I concorsi avranno luogo:

a) Nella Università di Bologna, per un sussidio assegnato per gli studi di filosofia e filologia;

b) Nella Università di Napoli, per un sussidio assegnato per gli studi di scienze naturali;

c) Nella Università di Palermo, per un sussidio assegnato per gli studi di scienze fisiche, naturali e matematiche;

d) Nella Università di Pavia, per un sussidio assegnato per gli studi di giurisprudenza;

e) Nella Università di Pisa per un sussidio assegnato per gli studi di matematica;

f) Nella Università di Torino, per un sussidio assegnato per gli studi di medicina e chirurgia.

I concorsi sono per esami o per titoli.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono provare di aver compiuto gli studi in una Università od Istituto speciale superiore, da non più di quattro anni.

Non sono ammesse come titoli di concorso le dissertazioni non stampate.

Le domande di ammessione al concorso ed i recapiti dovranno presentarsi non più tardi del 31 ottobre corrente al rettore della Università presso la quale ciascuno aspirante concorre. In queste domande sarà indicato il luogo ove l'aspirante preferirebbe di andare per attendere ai suoi studi.

I giorni degli esami saranno stabiliti dai rettori, i quali ne daranno avviso mediante affisso nell'atrio dell'Università, ed anche col mezzo della *Gazz. Ufficiale* della rispettiva provincia.

Firenze, addì 12 ottobre 1866.

Pel ministro: NAPOLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

(Divisione Commercio. — Sezione I).

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Per effetto di privata convenzione del dì 20 giugno 1866 la Società degli olii minerali, rappresentata dal signor Piccino Filippo dimorante a Torino, via Milano, n° 4, ed alla quale appartiene la privativa industriale rilasciata il 18 febbraio 1864, vol. 4° n° 154, al signor Barry Pietro Gedeone per un trovato il cui titolo è: *Nouveau procédé de préparation des huiles d'éclairage de pétrole et de diverses autres produits qui en dérivent*, ha ceduto e trasferito alla ditta Ferrero, Fornasari e Compagnia stabilita in Torino, alla barriera di Nizza, tutti i suoi diritti derivanti dalla privativa stessa, e ciò mediante somma convenuta dalle parti.

La domanda di trasferimento venne ricevuta dalla prefettura di Torino e registrata al vol. 7° n° 871.

Firenze, addì 14 ottobre 1866.

Il direttore capo della divisione del commercio
MAESTRI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di botanica nella R. Università di Napoli.

A norma degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione superiore nelle provincie napoletane, è aperto il concorso per la nomina del professore di botanica e direttore dell'orto botanico nella R. Università di Napoli.

Esso avrà luogo nell'Università predetta.

Gli aspiranti vorranno presentare le loro domande e i loro titoli nelle forme volute dalle discipline vigenti, a questo Ministero della pubblica istruzione entro tutto il mese di dicembre del corrente anno.

Firenze, 22 agosto 1866.

Il Direttore capo della divisione 3ª
S. GATTI.

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 1867
A PARIGI.

Commissione Reale Italiana.

Espositori italiani — Domande d'ammissione.

Bollettino N° 3.

Dal giorno 11 al 17 ottobre pervenne alla Commissione Reale il seguente numero di domande:

Dalla Sotto-Commissione di Cremona	N°	3
Dalla Sotto-Commissione di Siena	»	10
Dalla Sotto-Commissione di Milano	»	9
Dalla Sotto-Commissione di Forlì	»	8
Totale	N°	30
Totale precedente	»	26
In complesso	N°	56

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

(Prima pubblicazione.)

Sul Gran Libro del Debito Pubblico, consolidato 5 0/0, trovansi iscritte due rendite, di cui una di lire 21,250 a favore di D'Albert de Luynes Paolina Ortensia fu D'Albert, e l'altra di L. 1,620 a favore di D'Albert Ortensia Paolina fu Luigi Giuseppe Carlo Annibale, domiciliata in Napoli.

Gli aventi dritto alla successione di D'Albert de Luynes Paolina Ortensia vedova del duca Matteo Giovanni De Montmorency fu Luigi Giuseppe Carlo D'Albert duca di Luynes e di Chevreuse, allegando l'identità della persona della medesima con quella indicata nelle sumenzionate due iscrizioni, chiedono la traslazione delle relative rendite.

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà operata la chiesta traslazione.

Torino, li 5 ottobre 1866.

Per il direttore generale
L'ispettore generale: M. D'AMATO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO IN FIRENZE.

Dinanzi la R. pretura di Firenze, campagna, il pensionario Razzanelli Sebastiano, già soldato, ha dichiarato d'avere smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il n° 5408 della serie prima per l'annuo assegno di lire 100 80, e si è obbligato di tener sollevate le finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della provincia di Firenze.

A Firenze, addì 15 ottobre 1866.

Il Direttore Compartimentale del Tesoro
PESCI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morning Post*:

Finora le elezioni negli Stati Uniti furono contrarie ai democratici, e non è improbabile che la maggioranza degli altri Stati confermi il verdetto della Pensilvania.

Già da alcune settimane questo risultato era previsto, e non sorprenderà nissuno. Siccome il Presidente e il Congresso tennero vie assolutamente opposte, e siccome il popolo ha risoluto di sostenere l'ultimo, ora dopo questa grande manifestazione nazionale viene in campo la importante questione di sapere se il Magistrato supremo debba cedere. Uno de' principali diari inglesi, e che non ha guari prodigò i più grandi elogi alla politica di Johnson, decise per l'affermativa. Noi non negheremo esservi alcune ragioni che giustificano questo cambiamento di opinione, ma pensiamo che vi sia non poca avventatezza nel concludere che ora debba essere messa da banda quella politica lodata a cielo or fa poco tempo.

— Le comunicazioni telegrafiche si ebbero nuova ed utilissima illustrazione per la carestia indiana. Londra e Calcutta sono unite nell'intento di far faccia a questa calamità.

Prima d'ora avevamo da deliberare intorno alle notizie ricevute sei settimane prima, e si argomentava quale fosse lo stato delle cose sei settimane più innanzi, mentre le autorità di Calcutta stavano dubbiose se i provvedimenti messi in uso sarebbero stati ratificati in Inghilterra.

Ora siamo informati della vera condizione del Bengala quasi nello stesso momento in cui qui si pigliano le deliberazioni opportune e il credito e il consiglio del nostro governo sono a disposizione immediata del viceré. A *Mansion house* fu adunato un *meeting* giovedì in conseguenza di un telegramma ricevuto da Calcutta, e di colà spedito sul tardi del mercoledì. Ricevuto quel telegramma il lord *mayor* invitò subito lord Cranborne e mentre era al palazzo delle Indie giunse un dispaccio da Simla, spedito il dì innanzi da Lawrence. Quindi le necessità grandi di Calcutta, per quanto concerne il danaro, possono essere alleviate dagli espedienti e dai rinfranchi di tutto l'impero.

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino alla *Corresp. Havas*:

Molti impiegati annoveresi sono già stati chiamati al Ministero della giustizia ed a quello dei culti per dare il loro parere relativamente alla riorganizzazione dell'amministrazione nelle nuove provincie.

Pare che il governo si sforzi di cedere su questo punto al desiderio espresso dai membri della antica Camera dell'Hannover, e da quelli della magistratura annoverese.

Il signor Wiese, consigliere intimo del Ministero dei culti, ebbe ordine di portarsi nelle nuove provincie ad informarsi delle condizioni dell'istruzione superiore.

Il *Monitore prussiano* pubblica questa sera la legge del prestito dei 60 milioni; è però positivo che il ministro delle finanze non pensa affatto a contrarre un prestito in questi momenti.

— Si scrive da Berlino alla *Neue Deut. Zeit.*:

In seguito a trattative corse a Berlino fra il Ministero prussiano ed il dottor Muller, borgomastro di Francoforte, vennero definite le condizioni ancora pendenti che regolano la posizione di questa città di fronte alla monarchia prussiana.

Il governo prussiano rinunzia formalmente alla contribuzione di guerra che era stata imposta alla città di Francoforte.

I sei milioni che sono già stati versati, verranno impiegati in lavori pubblici da intraprendersi nell'interesse della città di Francoforte, fra gli altri nella costruzione d'un porto e d'un acquedotto.

Ma il governo prussiano non ha accordato agli abitanti di Francoforte il diritto di esenzione dal servizio militare mediante una prestazione in denaro, però l'obbligo del servizio non comincierà che per i nati nel 1850.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna alla *France*:

Quantunque il *Nuovo Fremdenblatt* assicuri ancor probabile la nomina del signor di Beust, non oserei confermarvi questa asserzione ad onta che questo uomo di Stato goda l'alta fiducia dell'imperatore. In questo caso però le funzioni del Ministero della Casa imperiale verrebbero divise dal Ministero degli affari esteri e confidate al principe Metternich.

Se si avesse a realizzare questa combinazione sarebbe questa la prima volta in Austria che verrebbe affidata la gestione degli affari esteri ad un uomo che non fosse nè gran signore, nè cattolico.

Sarà nominata una Commissione mista per regolare la spartizione della proprietà federale.

Faranno parte di questa Commissione quali rappresentanti dell'Austria il signor Dumreicher, capo della cancelleria federale a Francoforte sul Meno, ed il signor Furnfort, ufficiale superiore.

Tese come sono le relazioni fra l'Austria e la Prussia, questo affare in se stesso così semplice non sarà regolato senza difficoltà.

.... Le perdite subite dalla Boemia nell'ultima guerra sono calcolate in otto milioni di fiorini; si spera che l'imposta fondiaria potrà esservi esatta regolarmente in quest'anno.

— Si legge nel *Journal des Débats*:

Una corrispondenza di Praga alla *Correspondance Bullier* dice che la Boemia è il paese che ha sofferto più di tutti per la guerra in Austria, e che si trova sempre nello stato il più deplorevole.

Questa infelice provincia orribilmente devastata è ridotta ad una estrema miseria.

I contadini, specialmente quelli che sono nelle vicinanze dei grandi campi di battaglia, si trovano senza pane e privi dei mezzi per lavorare i campi.

Ed il Governo invece di venir loro prontamente in aiuto coi 400 milioni di fiorini stati emessi dopo la guerra, istituì delle Commissioni speciali per la Boemia, incaricata di verificare in modo burocratico tradizionale, i reclami dei miseri che muoiono di fame.

Queste Commissioni non sono autorizzate a dar corso che ai reclami giustificati dalle quitanze del nemico; esse esigono inoltre da ogni reclamante altri documenti giustificativi quasi impossibili a prodursi.

I contadi esasperati da queste esigenze si sono rassegnati ad indirizzare una petizione al re di Prussia nella speranza di poter ottenere dalla sua compassione quanto essi non credono poter ottenere altrimenti.

Quando furono emessi i 400 milioni di fiorini il Governo aveva promesso di intraprendere grandi lavori pubblici, ma fin ora non si è cominciato nulla, non una sola linea di strada ferrata ad onta che se ne fossero annunziate sei.

Il numero della povera gente senza risorse e senza tetto cresce ogni giorno; famiglie intiere dormono sulle strade in Praga; i soldati in congedo percorrono vagabondi la capitale della Boemia.

— Si legge nel *Debatte*:

A Lemberg si attende con impazienza la riunione della Dieta, apertura, che come taluni pretendono averlo inteso dallo stesso conte Goluchowski, dovrà aver luogo senza fallo nel mese di novembre.

Si assicura che il governo abbia già elaborate alcune proposizioni molto importanti destinate a tener conto dei desiderii stati già espressi nelle antecedenti sessioni della Dieta.

E pria di tutto si dice che debbano venire introdotti molti cambiamenti nel regolamento elettorale attuale nel senso che l'elemento delle città e dei borghi sia rappresentato più che pel passato.

Questa circostanza merita di essere notata, perchè alcuni organi centralisti si sono dati a tutta possa a screditare l'attuale Ministero siccome quello che professasse idee feudali e aristocratiche.

Si assicura inoltre che per quanto alle scuole, il governo debba fare alla Dieta una proposta in forza della quale le scuole elementari devono venire sottratte all'amministrazione diretta dei concistori, i quali sarebbero invece investiti di più estesi poteri per la sorveglianza dell'insegnamento religioso.

GERMANIA. — La *Nord Deut. Zeit.* pubblica il trattato conchiuso il 26 settembre fra la Prussia ed il principato di Reuss (ramo primogenito):

« Art. 1. La principessa regnante riconoscendo ed accettando le disposizioni del trattato preliminare conchiuso il 26 luglio 1866 a Nikolsbourg fra la Prussia e l'Austria, ed in quanto esse si riferiscano all'avvenire della Germania, accede anche da sua parte per il principato di Reuss (ramo primogenito) agli articoli 1 al 6 dell'alleanza conchiusa il 18 agosto a Berlino fra il re di Prussia da una parte e S. A. R il granduca di Baden, e fra gli altri governi della Germania settentrionale dall'altra, e li dichiara obbligatorii per sè e per il principato di Reuss (ramo primogenito), come il re di Prussia estende al principato le promesse che vi son fatte.

« Art. 2. S. M. il re di Prussia promette di far cessare immediatamente tutte le misure militari state prese contro il principato di Reuss, (ramo primogenito), ed acconsente a che il contingente di Reuss, attualmente a Rastadt, ritorni a casa colle sue armi e senza ostacoli.

« Art. 3. S. A. la principessa regnante si obbliga a pagare dentro sei mesi, a datare dallo scambio delle ratifiche di questo trattato, la somma di 100,000 talleri per i fondi di soccorso istituiti dal re di Prussia per gli ufficiali ed invalidi dell'esercito prussiano, e per le vedove ed orfani dei militari morti.

« Art. 4. I trattati e le convenzioni che esistevano fra le due alte parti contraenti prima che scoppiassero le ostilità rimarranno in vigore in quanto non vengono modificati dalle disposizioni accennate all'articolo 1, e dalla accessione alla futura Confederazione del Nord.

« Art. 5. Il presente trattato sarà ratificato entro 15 giorni.

Due protocolli addizionali stipulano che il governo di Reuss depositerà una certa somma in effetti pubblici per garantire il pagamento dei 100 mila talleri; che nissun suddito del principato di Reuss potrà venir molestato o processato per atti o manifestazioni relative alle relazioni della Prussia col principato di Reuss, od, in generale, per la sua condotta politica durante la guerra; in fine che il governo di Reuss acconsente alla soppressione dell'amministrazione delle poste Tour e Taxis, e che la Prussia provvederà all'amministrazione delle poste e telegrafi nel principato.

AMERICA. — Il *Times* ha da Nuova York [illegible] ottobre:

Il *New York Herald* ha da Messico la notizia che S. Anna ha negoziato un imprestito di 3 milioni di dollari con tre Case bancarie di Nuova York. Ha comprato tre battelli a vapore per liberali ed ha mandata una spedizione di 2,000

uomini per sbarcare in qualche punto della costa messicana. Seward si è adoperato per far concludere una lega tra Sant'Anna e i Feniani.

Si narra (per la via di San Francisco), che Massimiliano aveva revocato l'ordine della evacuazione della Sonora, ma che il comandante francese che aveva già imbarcato le truppe, ha ricusato di metterle nuovamente a terra.

— Si legge nel *Courrier des États Unis*:

Il generale Dix ha notificato ieri al Presidente di avere accettato le alte funzioni diplomatiche cui è stato chiamato, dopo un lungo colloquio avuto col segretario di Stato. La stampa americana continua a sostenere che la questione messicana, la quale non è più una questione dopo che la Francia ha deciso irrevocabilmente l'evacuazione del Messico, ha parte in questa nomina.

Noi non reputiamo che debba essere spiegata così, pure vogliamo ristampare una nota, pubblicata nei giornali più importanti della metropoli, e che si crede, non sappiamo se a torto o a ragione, di sorgente officiale. È la seguente:

« La nomina del generale Dix al posto di ministro degli Stati Uniti presso il gabinetto delle Tuileries suscita molti e svariati commenti. La spiegazione della nomina è semplice. Da lungo tempo Bigelow aveva domandato di esser rimosso e fino ad ora era stato giudicato inopportuno di assentire alla sua domanda. Ma le recenti notizie venute dall'Europa e l'aspetto che piglia la questione messicana hanno indotto il governo a provvedere al sostituto di Bigelow.

Il Presidente ha risoluto di scegliere il generale Dix per le idee da esso manifestate al convito del 7° reggimento di Nuova-York, nello scorso febbraio, intorno alla dottrina di Monroe in generale, e segnatamente sulla questione del Messico. Johnson ha pensato che il generale Dix è il solo uomo atto a dirigere in modo fermo, benchè conciliante, la politica degli Stati Uniti nella questione messicana, ed ha firmato l'ordine di richiamo di Bigelow, nello stesso tempo della nomina del suo successore. Le voci secondo le quali la nomina di Dix avrebbe origine da ragioni di politica interna, sono prive di fondamento.

— Nuova-York, 3 ottobre:

Sumner ha pronunciato a Boston un lungo discorso. Biasima la condotta del Presidente e chiede il suffragio per i negri. La situazione del debito pubblico indica una diminuzione di 15 milioni di dollari sul mese precedente.

Il numerario è aumentato.

Il governo federale ha cessato gli atti contro Roberts, presidente dei Feniani.

In un *meeting* tenuto a Vittoria (isola di Vancouver), fu detto che il governo di quel paese aveva in animo di chiedere all'Inghilterra un governo responsabile per l'isola Vancouver, e un trattato di reciprocità per gli Stati Uniti, e se questa domanda non fosse accolta, si pregherebbe la Regina di fare l'annessione con gli Stati Uniti.

AMERICA. — Si legge nel *Courrier des États-Unis* del 28 settembre:

La scelta del generale Dix come ambasciatore a Parigi si spiega prima per l'indole personale dell'uomo e per i servigi particolari che ha resi al suo paese e a Johnson in particolare, nell'ultima campagna politica. Dix, proposto a governatore dello Stato, aveva udite freddamente le proposizioni della Convenzione di Albany, e non aveva dubitato di secondare la nomina di Hoffman. Per ricompensa egli amava meglio essere nominato ambasciatore a Parigi, lo che aveva già domandato invano a Pearce nel 1853.

Fra quanti uomini il Presidente poteva scegliere, il generale Dix è dei più onorandi. È uno di quegli americani della vecchia stampa, che ogni giorno mancano e che serbarono immacolate le vecchie tradizioni dei grandi uomini di Stato del principio del secolo.

Benchè non giovane (è nato nel 1798), è sempre vigoroso e forte. È cultissimo, la qual cosa è importante per le funzioni cui è chiamato. Conosce bene l'Europa che ha visitata più volte. Egli si distinse nella guerra del 1812. Durante la secessione ha occupato solamente de' posti politici e amministrativi. Egli è uomo di lettere e di studii, ed ha scritto varie relazioni speciali tenute in gran conto, e due graziosissime cose: *Un inverno a Madera*, e *Una state in Ispagna e a Firenze*.

Dix è ben noto come uomo politico, in modo che è inutile farne lungo discorso; prima della guerra apparteneva a quella frazione del partito democratico, che concedendo ai cittadini del Sud il diritto di possedere degli schiavi, era opposta al diritto di estendere la schiavitù ne' territorii. Dopo la caduta del forte Sumpter, divenne unionista.

Come comandante del dipartimento militare di Nuova York Dix ha lasciato buona memoria di sè.

Dopo la pace, Dix tornò al partito conservatore e democratico. Ne fanno fede gli ultimi atti della sua vita pubblica. Egli ha presieduto la convenzione di Filadelfia, la quale poteva recare tanto utile, sapendo usarne e pronunciò sulla tomba di Douglas una orazione per molti rispetti importante.

— Si scrive al *Morning Post* da Ottawa, 28 settembre:

La pazienza dei Canadesi è agli estremi sulla questione del fenianismo negli Stati Uniti, e per le amichevoli disposizioni del popolo americano, evidentemente dimostrate verso quella setta di ladri che, come ben dice un nostro giornale, è una minaccia perpetua all'America inglese ed una ragione perenne di spesa per le provincie, massime per il Canadà. Ormai tutti domandano seriamente quanto tempo deve durare questo stato di cose, e forse non andrà guari che il nostro popolo farà appello all'Inghilterra istigando il governo a cercare l'opportunità di ottenere dalle autorità degli Stati Uniti la garanzia positiva che si porrà fine alle macchinazioni dei cittadini americani contro queste provincie. Il *Toronto Leader* dice:

« Possiamo ormai concludere che il governo americano è responsabile del vigore e della forza di cui ora vanno alteri i Feniani. Ogni elemento di vita che posseggono trae origine dall'essere negli Stati Uniti. Eglino sono cittadini americani, le armi sono americane, fabbricate negli arsenali degli Stati Uniti, le varie mostre di armi che ebbero, erano proprietà della Unione.

« Noi protestiamo, perchè permettere ad una organizzazione di prosperare sul suolo degli Stati Uniti, mentre ha tentato d'invadere un paese vicino che è in pace con la Repubblica americana e che ora tenta un'altra invasione con intendimenti palesi e proclamati altamente, è contrario ai doveri e ai diritti internazionali. Le esigenze dei partiti non sono una ragione per perpetrare delle ingiustizie internazionali.

« Bisogna che noi sappiamo una volta che cosa intende di fare il governo americano riguardo ai Feniani. Senza una risposta adeguata il governo del Canadà non sarà soddisfatto. »

Nissuno accuserà il nostro governo di balordaggine se si appresta a resistere ad un'altra invasione. Codesto moto di filibustieri ha giovato in qualche modo, perchè ha fatto mettere in miglior stato di difesa il paese, e il nostro popolo è pronto a fare qualunque sagrificio per questo scopo. »

VARIETÀ

IL GRANO GERMOGLIATO

Togliamo dalla *France*:

Le continue pioggie hanno impedito agli agricoltori di raccogliere il grano a suo tempo, i manipoli sono restati lungamente sul suolo, e con l'umidità quasi continua i grani hanno germogliato, e in conseguenza non sono idonei alla fabbricazione del pane.

Non vi sarà modo di ricondurre il grano germogliato al suo stato normale e di renderlo panificabile? Non è possibile di adoperarlo in altro modo?

Il signor Nicklès, professore di chimica a Nancy, ha benissimo risposto a queste due domande.

Il grano germogliato potrebbe essere adoperato nelle distillerie per fabbricare l'acquavite; e se ne potrebbe estrarre anche l'amido, di non perfetta qualità, ma fin qui l'importanza non è grande.

Il grano germogliato, ridotto in farina, è usato per fare il pane; ma per ciò è necessario di prendere alcune precauzioni che indicheremo:

1° Si prolunga la fermentazione, ossia si lascia levare la pasta più lungamente.

2° Si accresce la quantità del lievito, e in tal guisa si ottiene lo stesso risultato.

3° Finalmente si aggiunge alla pasta una certa dose di sale.

I due primi metodi si usano per fare sparire il glutine solubile con la fermentazione rapida, e fare in modo che il glutine insolubile conservi tutta l'efficacia.

Molte esperienze da lungo tempo dimostrarono che bastano 30 grammi di sale per mutare in buon pane chilog. 1, 5 di farina di segala germinata, e che quel pane resiste meglio alla muffa di quello fabbricato coi metodi soliti.

Per fare il pane col grano germogliato bisogna aggiungere 120 grammi di sale a 6 chilog. di farina.

Il sale agisce così:

Il grano contiene particolarmente dell'*amido* e del *glutine*. Queste due sostanze non si sciolgono nè l'una, nè l'altra nell'acqua fredda, ma vi doventano solubili nel tempo del germoglio. Allora l'amido cambia natura e si muta in destrina, specie di gomma, oggi molto usata, solubilissima nell'acqua; il glutine si ammollisce, perde la elasticità, quindi la qualità voluta per fare il pane. La pasta non si gonfia in forno, non acquista la porosità necessaria, resta compatta, si schiaccia e fa un pane grave, duro, indigesto e che affatica gli stomachi più forti.

E ciò avviene perchè il glutine è divenuto solubile nell'acqua, in tutto o in parte. Ora se con un mezzo qualunque si può rendere al glutine la sua insolubilità primitiva, ripiglia la elasticità che ha perduto nel tempo del germoglio. Il sale genera quest'effetto; con l'acqua precipita il glutine solubile e gli rende la consistenza primitiva.

Gli abitanti delle campagne possono fare uso di questo metodo confermato dalla scienza e dalla pratica; sarebbe un danno di perdere quei chicchi tanto utili per le famiglie.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Togliamo dal giornale *L'Arena* la seguente descrizione delle feste cittadine e delle ovazioni fatte all'ingresso delle RR. truppe in Verona il giorno 16:

In sul meriggio la Guardia Nazionale, armata per generoso dono del Re, vestita dell'uniforme prescritto, formava un quadrato sulla piazza dei Signori.

Distribuitasi in quadrato attorno alla statua di Dante, attese impaziente che suonasse l'ora in cui avrebbe potuto, all'ombra d'una bandiera, chiamarsi veramente italiana. E l'ora suonò.

Fu gentile e sapiente pensiero quello del municipio di far deporre sulla statua di Dante una ghirlanda d'alloro. Verona che gli fu ostello, dopo di aver adorato il cantore dei tre regni, oggi incoronava il profeta.

Al tocco della campana, il municipio, cingendo la fascia tricolore, portò una bandiera e la consegnò alla Guardia Nazionale.

Ed intanto su ogni finestra della città, dal tugurio più meschino al palazzo più suntuoso, si inalberava la bandiera. Le botteghe furono chiuse, addobbate esteriormente di ritratti, di iscrizioni, di poesie; Re Vittorio e Garibaldi figuravano ad ogni passo.

Ed intanto tutte le campane suonavano a doppio, le masse si dirigevano verso Porta Vescovo, da dove si attendeva l'esercito, — e questa volta gridando incessantemente *Viva l'Italia! Viva il Re!*

Alla imponente solennità della piazza dei Signori tenne dietro istantanea la esplosione della letizia.

La Guardia Nazionale in perfetto ordine, con in testa la banda musicale, mosse pur essa incontro all'armata, e salutata da acclamazioni lungo la strada, si dispose in due file dalla Porta al ponte Navi, formando così spalliera, e rendendo gli onori militari alla truppa.

Tutto lo spazio che non occupava la Guardia Nazionale, occupava sulle strade la folla, così compatta e festante, che avreste creduto vedere un solo sorriso da Porta Vescovo al Brà.

Suonate le 3, ritornava da San Michele (*extra*) il Municipio partito ad incontrare la milizia, e con esso retrocedevano parecchi tra gli equipaggi imbandierati che lo avevano seguito.

Poco dopo la musica cittadina annunciava l'arrivo dell'Esercito. Fece egli il suo ingresso con alla testa il generale Medici accompagnato da un brillante stato maggiore. Seguirono due reggimenti di linea, bersaglieri, cavalleria, lancieri ed artiglieria.

Lungo il cammino che percorsero, furono salutati da un universale e frenetico batter di mani, da evviva incessanti, dall'agitar di bandiere; furono coperti di fiori, furono baciati come fratelli da fratelli, furono benedetti.

E le vie erano letteralmente adombrate dalle bandiere; da ogni finestra cadeva una pioggia di mazzolini, la città intera era tra Porta Vescovo e piazza Brà.

I nostri garibaldini, quantunque disarmati, si riunirono a formare un drappello, e, comandati da un ufficiale della legione volontaria vicentina, corsero pur essi tra gli applausi incontro alla truppa, e la precedettero nel ritorno.

La camicia rossa, che è una delle glorie italiane, appena ci si para davanti agli occhi, ne impone l'entusiasmo e il rispetto.

La legione vicentina seguì invece la brigata regolare, e tornando alla sua città potrà raccontare come i Veronesi l'abbiano accolta.

In piazza Brà le truppe e la Guardia Nazionale sfilarono davanti il generale: e la seconda, che pur tanto doveva temere dal confronto con milizie regolari, meritò d'essere particolarmente encomiata.

La sera illuminazione della città, splendida ed universale.

Tutti erano in piedi e giravano per le vie; ogni ufficiale che passò diede nuova vigoria ai viva e alle acclamazioni.

E in mezzo a tutto questo la quiete e la concordia dovunque.

Un'onda di gente tolse alla caserma i bersaglieri e volle che bevessero insieme. Fu il pane ed il sale che franse col nostro bravo popolo la milizia italiana, segnando un patto di amicizia, che darà alla patria validi difensori.

— Si legge nel *Giornale della Marina*:

È giunto in Venezia da Genova il primo distaccamento di marinai cui viene affidata la guardia e custodia di tutti gli stabilimenti marittimi di quella città. Si compone di 250 uomini comandati dal tenente di vascello Conti Barbarano: fanno parte del medesimo drappello i sottotenenti di vascello Mirabello e Guevaro Suardo ed i guardia marina Peretti e Babich. Altro distaccamento di 50 marinai viene spedito da Napoli sotto il comando del sottotenente Razzetti (il valoroso difensore della bandiera del *Re d'Italia*) e deve esser composto dai superstiti del *Re d'Italia* e della *Palestro*, al pari del Razzetti che lo conduce.

Da Genova a Venezia lungo la ferrovia i nostri marinai furono fatti segno alle più simpatiche accoglienze. In Vicenza, patria del luogotenente di vascello Pietro Conti Barbarano, ebbero quegli ufficiali e marinai, oltre dimostrazioni generali di simpatia per parte della popolazione, anco una magnifica accoglienza per parte di quel Municipio, il quale curò che avessero una pronta e lauta refezione al loro arrivo; e durante la loro permanenza per tutta la notte in quella città il Municipio stesso procurò loro un conveniente alloggio e casermaggio, ed ebbe per essi tutte quelle cure che poterono esser conciliabili.

Il Ministero di marina ha conosciuto nel Municipio di Vicenza per questi fatti un tratto di patria cordialità da non lasciarsi inosservato, e fu sollecito di inviargli espressioni di ringraziamento.

È pronto in Ancona il primo nucleo dei bastimenti che devono entrare in Venezia composto delle piro-corazzate *Terribile*, *Formidabile* e *Varese*, piro-corvetta *Fulminante*, piro-cannoniere *Montebello*, *Vinzaglio*, *Confienza*, piroscafi-avviso *Esploratore* e *Sirena*.

— Il *Times* riceve dal suo corrispondente di Dublino le seguenti linee:

« Ho letto i *Viaggi di Arturo Young in Francia*, seconda ediz., pubblicata nel 1794, ossia 72 anni fa. Alla pag. 79, 1° vol., si trova il seguente paragrafo:

« 16 ottobre 1787. La sera sono andato da Lomond, artefice ingegnoso e fecondo di trovati, e che ha migliorato le macchine da filare il cotone. Ha fatto una scoperta singolare in elettricità. Si scrivono due o tre parole sopra una carta. Egli la porta in una stanza e gira una macchina che è rinchiusa in una massa cilindrica, sopra la quale sta una pallottolina di pece a guisa di elettrometro. La cassa è unita da un filo metallico ad un cilindro e ad un elettrometro simili che sono in un'altra parte lontana dell'appartamento, e la moglie di Lomond osserva i corrispondenti moti della pallottolina, e scrive le parole che indica. Da ciò apparisce che Lomond ha trovato un alfabeto coi movimenti. Siccome la lunghezza del filo metallico non genera differenza alcuna negli effetti prodotti, in tal modo si potrebbe tenere una corrispondenza ad una distanza qualunque, per es., dentro e fuori di una città assediata. Qualunque sia l'uso che se ne voglia fare, l'invenzione è stupenda. »

Il corrispondente del *Times* aggiunge:

« Non è impossibile che il povero operaio francese sia perito nella rivoluzione, e con lui il suo potente ritrovato. »

ULTIME NOTIZIE

Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuto oggi alle ore 10 3/4 antimeridiane il seguente dispaccio da Venezia:

« La bandiera Reale italiana sventola dalle antenne di piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione.

« *Generale* DI REVEL. »

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rispose immediatamente con questo dispaccio:

« *Alla Rappresentanza municipale di Venezia:*

« Il Governo del Re, saluta Venezia esultante mentre la bandiera nazionale italiana sventola dalle antenne di piazza San Marco, simbolo di Venezia restituita all'Italia, dell'Italia restituita finalmente a se stessa.

« RICASOLI. »

Il giorno 16 corrente le Reali truppe entravano a presidio in Verona, capitanate dal generale Medici comandante la 15ª divisione.

Furono accolte e festeggiate dalle autorità municipali, dalla Guardia Nazionale, da tutta la popolazione accorsa ad esse incontro lungo tratto fuori Porta Vescovo, con entusiasmo ed ovazioni indescrivibili.

La bandiera italiana è innalzata sugli spalti e le torri di Verona.

Il giorno susseguente vi giungevano altre truppe comandate dai generali Brignone e Chiabrera.

Le truppe entrate a presidiar Verona sono composte della 15ª divisione: reggimento 27° e 28°, brigata Pavia; 23° e 28° battaglioni bersaglieri; batterie 14ª, 15ª e 16ª d'artiglieria; 7ª e 13ª compagnia del reggimento 1° e 2° zappatori.

Divisione 14ª: reggimenti 45° e 46°, brigata Reggio; 55° e 56°, brigata Marche; 7° e 14° battaglioni bersaglieri; batterie 1ª, 2ª e 3ª reggimento 8° artiglieria; 12ª compagnia zappatori 2° reggimento.

Reggimento lancieri di Milano.

Il plebiscito veneto, secondo le disposizioni già date, avrà luogo il 21 e 22 del corrente mese. Compiuto nel giorno 27 lo spoglio e la proclamazione di esso, una Deputazione composta dei Podestà dei capoluoghi delle provincie liberate si recherà a Torino a presentarlo a S. M. il Re.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 18.

L'imperatore è partito questa mattina per Brunn.

Sua Maestà ricevette ieri il generale Menabrea, il quale partirà fra breve.

Il conte Wimpffen parte questa sera per Berlino in qualità d'inviato dell'Austria.

Il municipio di Vienna respinse a una debole maggioranza la proposta di accogliere i Gesuiti provenienti dal Veneto.

Parigi, 18.

Situazione della Banca. — Aumento portafoglio milioni 11 2/3; anticipazioni 1 1/3; biglietti 3 1/2; tesoro 2/3. Diminuzione numerario 15 3/4; conti particolari 4/10.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	17	18
Fondi francesi 3 0/0 (in liq.)	68 75	68 67
Id. 4 1/2 0/0	97 —	97 —
Consolidati inglesi	89 1/8	89 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	55 20	55 30
Id. (fine mese)	55 30	55 15
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	626	623
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	343	341
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	75	75
Id. Lomb.-venete	410	408
Id. Austriache	373	372
Id. Romane	65	65
Obb. strade ferr. Romane	128	126
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Vienna, 18.

Assicurasi che ieri sia stata sottoscritta la convenzione militare fra la Sassonia e la Prussia. La Sassonia avrà una guarnigione mista. L'organizzazione dell'esercito sassone è aggiornata finchè il Parlamento della Germania settentrionale non abbia preso una decisione in proposito.

Venezia, 18.

Domani alle 9 ant. innalzerassi la bandiera italiana sugli stendardi di San Marco, e sarà salutata dalle artiglierie.

Nelle ultime 24 ore vi è stato un solo caso di cholera.

Parigi, 18.

Thouvenel è morto.

La *Patrie* assicura che il marchese di Moustier spedì alle potenze cattoliche una nota riguardante gli affari di Roma.

Stuttgard, 18.

Un rescritto reale aggiorna le Camere per un tempo indefinito.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *Matilde di Shabran*, coi coniugi Tiberini.

TEATRO NAZIONALE, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *Il Menestrello* — Ballo: *Pizzarro alla scoperta delle Indie*.

TEATRO LA PERGOLA — Sabato, 20, avranno principio le rappresentazioni dello straordinario spettacolo opera-ballo intitolato: *L'Africana*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia francese di Meynadier rappresenta: *Le gendre de M. Poirier*.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 18 ottobre 1866, ore 8 ant.

Continua ad alzarsi il barometro, oramai molto sopra la normale in tutta la Penisola. L'aria è sempre più fresca e secca. Cielo sereno e mare mosso. Venti dominanti il greco e il maestrale.

Molto alto il barometro nel settentrione d'Europa; a Cracovia è di 18 millimetri sopra la normale; tende ad abbassarsi sulle coste occidentali di Francia, dove il mare è già burrascoso.

La stagione durerà fresca e asciutta; probabili forti colpi di vento da maestro e da greco specialmente sull'Adriatico.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze,
Nel giorno 18 ottobre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 762, 1	mm 761, 4	mm 762, 4
Termometro centigrado	13, 0	14, 0	11, 0
Umidità relativa	41, 0	35, 0	41, 0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento { direzione / forza	NE forte	NE forte	NE quasi for.

Temperatura { Massima + 15,0 / Minima + 10,0

Minima nella notte del 19 ottobre + 8,0.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 19 Ottobre 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		58 50	58 30	» »	» »	» »	» »	LIVORNO	8		
Imprestito naz. in sottoscr. 5 %		73 »	72 3/4	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 % » 1 ottobre		» »	» »	» »	» »	37 50	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	ROMA	30	479 »	455 »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	BOLOGNA	30		
								ANCONA	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 genn.	1000	1600	1585	» »	» »	» »	» »	NAPOLI	30		
Dette Banca Nazion.							» »	MILANO	30		
nel Regno d'Italia. » 1 lugl. 66	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	GENOVA	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TORINO	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f. g.	30		
Az. del Cred. Mob. Ital.		» »	» »	» »	» »	300 »	» »	TRIESTE	30		
Obblig. Tabacco . . god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. SS. FF. Romane » »	500	» »	» »	» »	» »	63 »	» »	VIENNA	30		
Dette con prelaz. 5 %								Detto	90		
(Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA	30		
Obblig. 5 % delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	FRANCOFORTE	30		
Az. ant. SS. FF. Liv. » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	» »	» »	» »	47 1/2	» »	AMBURGO	90		
Obb. 3 % delle sudd. » »	500	170 »	» »	» »	» »	» »	» »	LONDRA	30		
Dette » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	26 50	26 35
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI	30		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	105 3/4	105 »
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE	90	105 3/4	105 »
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	105 3/4	105 »
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 ott. 66	505	372 »	370 1/2	» »	» »	» »	» »	MARSIGLIA	90	105 3/4	105 »
Dette in serie di 1 e 2 » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 16	21 1[illegible]
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca 6 0/0			
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate » 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci . . . . 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » »		» »	» »	» »	» »	60 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	39 »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % Affari nulli.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

R. SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA DI TORINO

Gli esami di promozione all'anno superiore di corso avranno luogo nei giorni 3, 5 e 6 del prossimo mese di novembre, e le inscrizioni ai medesimi si daranno a tutto il corrente ottobre.

Le inscrizioni al nuovo corso dell'anno scolastico 1866-67 sono aperte dal 20 ottobre al 6 novembre.

Il 7 novembre alle ore 12 meridiane si farà la solenne apertura degli studi.

Torino, il 17 ottobre 1866.

Il direttore
T. Tombari.

2873

2872 **ESTRATTO**

Mediante il pubblico istrumento del dì quattro ottobre 1866, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, residente a Firenze, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor Luigi del fu Giuseppe Andreini, possidente e maestro muratore, domiciliato fuori la Porta alla Croce, a causa della espropriazione per pubblica utilità per la costruzione degli stradoni e loro accessorii, e per l'ampliamento della città di Firenze, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze tutta quella porzione di terreno e di fabbricato già incominciato posto sulla via Nazionale Aretina fuori ed in vicinanza alla Porta alla Croce di Firenze, che rimane interessata nel piano regolatore d'ampliamento della città di Firenze, rappresentato al catasto della comunità di Firenze, già Rovezzano, in sezione *D* dalla particella 139 in parte, articolo di stima 932 in parte, con quella rendita imponibile che gli sarà officialmente assegnata, e come meglio resulta dal velato rosso-lacca della pianta catastale da rimettersi all'agenzia delle tasse dirette per operare la voltura.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di lire quattromila cento cinquantasei e centesimi cinquantatrè, comprensivo anche di ogni e qualunque indennità di *qualsivoglia* specie e natura e specialmente di quella riguardante il deprezzamento della fabbrica residua in costruzione che resta alla libera disponibilità del signor Luigi Andreini, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti in ragione del 5 per cento dal giorno del sopracitato contratto al predetto sig. Luigi Andreini salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno 30 giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

2875 **AVVISO.**

Si rende noto a chiunque interessato che il signor Carlo Banchini, possidente, domiciliato in Prato, in ordine al disposto degli articoli 663 e 664 del Codice di procedura civile, ha fatta fino dal dì diciassette ottobre corrente l'istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze per ottenere la nomina di un perito che proceda alla stima degli infrascritti immobili da subastarsi e appartenenti al debitore investito signor Michele del fu Luigi Bardazzi, possidente e commerciante domiciliato a Galciana in comune di Prato; i quali immobili consistono: in una casa di sei stanze e in un appezzamento di terra prativa dell'estensione di ari 36 e centiari 34; il tutto situato nel suddetto luogo di Galciana, confinato da Guarducci, Rosati da Goraccia e da viuzzo, e in sezione di lettera *F* del catasto del suddetto comune, distinto dagli appezzamenti o particelle di numero 237, 235, 236, 231, 232, 233, 234, articoli di stima 301, 305, 306, 303, 2231, con rendita imponibile di lire 81 e centesimi 86.

Fatto li diciotto ottobre 1866.

Carlo del fu Federigo Banchini.
Dott. Giuseppe Campani, proc.

2871 **ESTRATTO.**

Mediante il pubblico istrumento del *dì 12 ottobre milleottocentosessantasei* rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, residente a Firenze, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, l'illustrissimo signor Vincenzio Stefano del fu Giovanni Breda ingegnere e possidente originario di Padova, e per gli effetti del suddetto contratto domiciliato in Firenze in via del Melarancio numero due, attesa l'espropriazione per i lavori di costruzione dei grandi viali e loro accessori secondo il progetto del signor architetto cav. Giuseppe Poggi, dichiarato di pubblica utilità col decreto reale del dì 19 decembre 1865, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze tutta quella parte e porzione degli appezzamenti di terra che nella pianta geometrica unita alla perizia dell'ingegnere signor Orazio Batelli del dì 12 luglio 1866 è conterminata dalla linea curva perimetrale *a b c d* del nuovo fronte fabbricativo, dell'estensione tale porzione che si vende di metri 1812, salvo, ecc. — Quali appezzamenti di terra sono nella detta perizia Batelli descritti, indicati, e confinati come appresso: «ivi» Ubicazione, connotati catastali, e confini — Giace questo terreno lungo la via circondaria delle mura urbane a breve distanza dalla Porta a Pinti, mandamento di Santa Croce, città di Firenze, e si trova oggi acceso a 13024 del supplemento dei campioni catastali della comunità suddetta nel conto di Breda Vincenzio Stefano di Giovanni, ed è distinto come appresso: sezione *B*, particelle 220, 221, 222, 223, 224, 223, articoli di stima 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, con quella rendita imponibile che gli verrà assegnata officialmente, e queste particelle tutte in parte, di terreno nudo, rasentano e si approssimano al muro di sostegno e di elevazione della via circondaria, ed hanno una estensione totale di un ettaro, otto ara, nove decara e cinque centiara, tanto a corpo, e non a misura, e sono confinati: 1° a levante e mezzogiorno, Breda con le rimanenze; 2° a ponente, Salviati Borghesi; 3° a tramontana, la via circondaria interna delle mura urbane. »

La detta cessione, rilascio, *et quatenus* vendita, e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di lire diciottomila quattrocento venti, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal 12 ottobre 1866 al sig. Vincenzio Stefano Breda, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dottor Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

AVVISO.

Si rende noto che in seguito a ricorso di Luigi, Angelo, Secondo, Maria, Maddalena, Angela e Luigia fratelli e sorelle Cighetti fu Giuseppe di Mairago, diretto ad ottenere la dichiarazione di assenza del loro fratello Giovanni Battista Cighetti a senso dell'articolo 23 e seguenti del Codice civile, il tribunale civile e correzionale di Lodi, accogliendo la domanda, con suo provvedimento 1° settembre 1866 ha ordinato siano assunte informazioni, delegato all'uopo il signor pretore di Borghetto-Lodigiano per l'audizione dei ricorrenti, del curatore dell'assente signor Eugenio Biancardi non che di altre persone.

2577 Avv. Oppizzio Vincenzo, proc.

2876 **DIFFIDENZA.**

Firenze, lì 18 ottobre 1866.

Il signor Ignazio Pacini, negoziante, domiciliato in Capo di Strada presso Pistoia, come rappresentante la ditta commerciale Ottaviano e Ignazio fratelli Pacini di Capo di Strada, rende noto ad ogni effetto di ragione che ne' 2 ottobre 1866 rimise per mezzo della posta da Pistoia ai signori P. E. Petri e C° di Livorno due accettazioni con scadenza ambedue a mesi quattro che una per italiane lire 1,300 10 e l'altra per italiane lire 1,300 15, e che sono state smarrite; quindi diffida chiunque le avesse ritrovate e volesse circolarle e spenderle, dichiarando di averle rinnovate a favore della suddetta Petri e C° per un solo effetto e pagamento.

TRIBUNALE CIVILE DI TORTONA.
SUNTO DI CITAZIONE
per proclama in via formale.

Luigi e Giovanna fratello e sorella Cacciatore, residenti il primo a Viguzzolo e la seconda col di lei marito Gio. Battista Belgrano a Sassari, dovendo dare nel giudizio di divisione dell'eredità dismessa dal loro avo Antonio Romano fu Domenico, vertente avanti questo tribunale tra essi e li Pietro Paolo, Lorenzo ed Antonio fratelli e nipote Romano, l'intervento di tutti li interessati nell'eredità stessa, previa autorizzazione ottenuta con decreto 5 febbraio e 11 settembre 1866, citano, per mezzo di pubblici proclami, tutti gli individui infra nominati, a comparire nel termine di giorni 180 avanti al prelodato tribunale nell'iniziato giudizio perchè in loro contraddittorio o contumacia abbia a farsi luogo alla divisione dell'asse ereditario dell'Antonio Romano ed all'assegno a favore delli richiedenti fratello e sorella Cacciatore di quella quota che loro sarà per spettare coi frutti dal decesso del ripetuto Antonio Romano fu Domenico.

Carpani Maddalena, vedova di Domenico Guidobono residente a Viguzzolo; Guidobono Cecilia e di lei marito Bastita Gioanni per la voluta autorizzazione residenti a Viguzzolo; Guidobono Vincenzo, contadino fu Carlo Antonio, residente a Viguzzolo; Cacciatore Gioanna unitamente al di lei marito Ranieri Pietro per la voluta autorizzazione residenti in Tortona; Romano Giuseppa unitamente al di lei marito Demaestri Antonio, per la voluta autorizzazione dimoranti in Arborelle; Romano Gioanna unitamente al di lei marito Domenico Antonio Pernigatti per la prescritta autorizzazione residenti a Sale; Gatti Tomaso fu Tomaso, agricoltore residente a Casei Gerola; Carolina Bolardi vedova di Giuseppe Troielli domiciliata a Casei Gerola; Bolardi Teresa, unitamente al di lei marito Gualini Alessandro per la voluta autorizzazione residenti a Pieve del Cajro; Armella Pietro fu Giuseppe, negoziante residente a Casale; Armella Angela, unitamente al di lei marito Persi Giuseppe, per la voluta autorizzazione residenti a Vilalvernia; Armella Paolina col di lei marito Cassini Zaverio, per la voluta autorizzazione residenti a Bassignana; Armella Evangelista fu Giuseppe, residente in America; Guidobono Carlo di Vincenzo, dimorante in America; Armella Francesco fu Giuseppe, residente in America; Guidobono Catterina, col di lei marito Brissi Carlo, per la voluta autorizzazione dimoranti in America.

Nota dei terzi possessori

Cacciatore Carlo di Giovanni Antonio, residente a Viguzzolo; Berutti Antonio fu Ercole, residente a Viguzzolo; Caselli Luigia, col di lei marito Negri Carlo, per la voluta autorizzazione domiciliati a Viguzzolo; Secondi Paola col di lei marito Bajrdi Pietro, per la voluta autorizzazione residenti a Retorbido; Ferrari signor causidico Luigi, residente in Tortona, Caniolo Antonio fu Gerolamo, residente in Tortona.

Tortona, 6 ottobre 1866.

2878 Brignani, caus.

2877 **RIABILITAZIONE.**

Con sentenza proferita dal tribunale civile e correzionale di questa città, facente funzione di tribunale di commercio, del dì 10 ottobre stante, è stato omologato il concordato giudiciale posto in essere dal fallito G. cav. Francesco Cambiagi, e la maggiorità dei di lui creditori ed è stato dichiarato il fallito stesso scusabile e capace di riabilitazione.

Dott. Dante Prezziner, proc.

2874 **NOTIFICAZIONE.**

L'anno mille ottocento sessantasei a dì 17 ottobre.

Alla richiesta del dottor Giovanni Morandini, ingegnere e possidente domiciliato in Firenze, nella sua qualità di direttore della Società anonima delle Strade Ferrate Romane, sezione Nord, rappresentato dal dott. Ferdinando Pozzolini:

Io Giuseppe Campetti, usciere addetto ai tribunale civile e correzionale in Firenze, ivi domiciliato, nel giorno di ieri mi sono portato nel popolo di Rignano onde notificare con atto di ragioni, istanza e chiamata a causa ai signori Giustino e Filippo Rocchigiani intraprenditori di lavori, ma fatte le opportune ricerche ho riscontrato non avere essi domicilio o dimora in detto popolo; al seguito di che, uniformandomi al disposto dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, ho notificato e rilasciato detto atto, in due copie separate, all'uffizio del procuratore del Re in codesta città, parlando col signor Luigi avv. Dolfi applicato in detto uffizio.

L'usciere
G. Campetti.

RENUNZIA DI EREDITÀ.

Si rende noto per gli effetti di ragione che il signor Filippo Regnaud residente in Suvereto, nella sua qualità di mandatario del signor Massimo De-Bigault des Fouchères, in ordine al mandato di procura del 17 settembre ultimo scorso, rogato dai notari dottor Vincenzo Pavesi e dottor Giulio Biazzi, residenti in Parma, ha nel corrente giorno dichiarato avanti il sottoscritto di renunziare conforme ha renunziato in nome e per interesse del suo rappresentato alla eredità lasciata dal conte signor Carlo Luigi Adolfo De-Bigault des Fouchères, padre del prelodato signor Massimo, morto a Suvereto nel dì 4 aprile del corrente anno.

Dalla cancelleria della regia pretura di Campiglia Marittima.

Li dodici ottobre 1866.

Il cancelliere
2880 Alcibiade Cioni.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

Venezia . . . . Giusto Ebhardt.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
» . . . . fratelli Salmin.
Verona . . . . dalla libreria *Alla Minerva.*
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.

Di prossima pubblicazione

DIZIONARIO DEI COMUNI E CIRCOSCRIZIONE

AMMINISTRATIVA, POLITICA, ELETTORALE, GIUDIZIARIA E DIOCESANA DEL REGNO D'ITALIA COMPRESE LE PROVINCIE VENETE

PUBBLICATO COLL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO dal Dott. Cav. PIETRO CASTIGLIONI

Un grosso volume in-4° grande — Prezzo it. lire 4.

SI È PUBBLICATO IL PRIMO VOLUME DEL

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

confrontato cogli altri Codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA, LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA E GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

Prezzo L. 7.

Dirigersi con vaglia postale alla tipografia Eredi Botta, *via del Castellaccio* — Firenze.

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti Registri in materia penale:

		Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L.	c.
B —	Registro generale delle Corti d'Assisie (*carta colombier*) .	24	»
C —	Registro dei Corpi di Reato (*carta imperiale*)	20	»
D —	Registro generale della Sezione d'Accusa (*carta colombier*)	24	»
E —	Registro degli appelli dalle sentenze dei Tribunali Correzionali (*carta imperiale*)	20	»
H —	Registro generale della Cancelleria del Tribunale Correzionale (*carta colombier*)	24	»
I —	Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (*carta imperiale*)	20	»
L —	Registro generale del Giudice Istruttore (*carta colombier*) .	24	»
N —	Registro delle richieste (*carta da stato, foglio intero*) . .	6	50
S —	Registro generale delle cause penali avanti le Preture (*carta colombier*)	24	»
T —	Registro degli Atti d'Istruzione, delle Delegazioni e delle Richieste nei processi penali (*carta doppio protocollo*)	12	»

	L.	c.
Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera *a*, del citato Regolamento (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (*carta doppio protocollo fino*)	4	»
Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (*carta da stato, foglio intiero*)	8	»
Conto delle riscossioni e dei versamenti per proventi di Cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente, Mod. n° 4, articolo 448 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5	»

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

	Prezzo per ogni cento fogli L.	c.
Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento	2	50
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 13 del Regolamento.	1	50
Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del Tribunale correzionale, Mod. n° 4, art. 15 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Elenco dei cartellini contenuti, Mod. n° 5, art. 15 del Regolamento (*carta turchina*)	1	50
Certificati di penalità, Mod. n° 6, art. 17 del Regolamento (*carta colore chamois*)	5	50
Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del Tribunale correzionale, Mod. n° 7, art. 20 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Note di sopravvivenza, Mod. n° 8, art. 22 e 25 del Regolamento.	1	50

Nuova pubblicazione.

EREDI BOTTA TORINO Via D'Angennes — EREDI BOTTA FIRENZE Via Castellaccio

DECRETI REALI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIE SULLE TASSE DI REGISTRO E SULLE TASSE DI BOLLO

Prezzo del fascicolo — Tasse di Bollo . . . . . L. 0 60
Indice alfabetico-analitico » 0 70
» Tasse di Registro . . . . . . » 1 20
Indice alfabetico-analitico . . » 1 10

NB. Le domande dovranno essere affrancate ed accompagnate da vaglia postale corrispondente.